



Prot. Procura Lecce n. 6437 /2020
Prot. Procura Minori Lecce n. 1639/2020

Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Lecce e la Procura per i Minorenni di Lecce

RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ART. 89-BIS, COMMA 3, DELLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216, recante: *"Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della Legge 23 giugno 2017, n. 103"*;
- VISTO il decreto ministeriale del 20 aprile 2018 recante *"Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216"*;
- VISTO il decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 161 recante *"Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"*.

PREMESSO

che nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce è stata allestita la sala d'ascolto alla quale possono accedere i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 89-bis, comma 3, disp. Att. C.p.p.;

che preminenti esigenze di ottimizzazione delle risorse umane e materiali, a fronte di un numero generalmente esiguo di procedimenti incardinati nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni per i quali si palesa la necessità di effettuare operazioni di intercettazione, rendono opportuna la condivisione della sala di ascolto esistente presso la Procura Ordinaria; tali valutazioni sono state condivise nell'incontro congiunto tra i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali Ordinari e quelli presso i Tribunali per i Minorenni svoltosi il 21 gennaio 2020 su impulso del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi; parimenti è emersa in seno al consesso l'esigenza di definire linee comuni volte a garantire l'efficace fruizione e la gestione congiunta dei locali presenti presso la Procura della Repubblica Ordinaria adibiti a sala d'ascolto, nonché del personale ivi utilizzato ed in servizio;

7

che la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, unitamente alla Direzione Generale del personale, ha predisposto un'apposita formazione sui nuovi sistemi informatizzati e sull'applicativo TIAP per i magistrati e per il personale amministrativo in servizio presso entrambi gli uffici requirenti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Alla sala d'ascolto prevista dall'art. 89-bis disp. Att. C.p.p. e situata nella Procura della Repubblica di Lecce possono accedere anche i soggetti legittimati - di cui al terzo comma della disposizione citata - in relazione ad intercettazioni che afferiscono a procedimenti penali pendenti presso la Procura per i Minorenni di Lecce;
- 2) L'accesso alla predetta sala di ascolto avviene previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, al quale verrà rilasciato un codice identificativo fruibile una sola volta ed elaborato dall'apposito sistema informatico;
- 3) Il personale adibito al controllo della *c.d.* sala di ascolto procederà all'identificazione del soggetto legittimato; l'accesso alla sala di ascolto verrà rilevato dal registro informatico della Procura per i Minorenni denominato Mod. 37- bis (distinto dal registro informatico della Procura Ordinaria), che attesterà la data, l'ora iniziale e finale, infine gli atti specificamente consultati;
- 4) Tali disposizioni attengono alla fase iniziale di gestione delle risorse umane e materiali, di talché sono soggette alle modifiche ed integrazione che risulteranno opportune durante l'esecuzione del presente protocollo;
- 5) Si fa riserva di comunicare con apposito Ordine di Servizio, che sarà allegato al presente Protocollo per costituirne parte integrante e sostanziale, i nominativi del personale amministrativo e della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce legittimato e addetto al servizio nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

La presente convenzione è oggetto di interlocuzione con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al quale infine è data comunicazione.

Lecce, 09.07.2020

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
dott.ssa Simona FILONI

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale
dott. Leonardo LEONE de CASTRIS



TRIBUNALE PER I MINORENNI
LECCE

n. 3/21 R. PRES.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
LECCE

Prot. 67/2021

Entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni
(D.L. n. 161 del 30.12.2019 conv. In L. n. 7 del 28.02.2020, modificativo del D.Lgs. n. 216 del 29.12.2017)

PROTOCOLLO DI INTESA

1. Premessa

Considerato il contenuto delle disposizioni normative citate in oggetto, con particolare riguardo al Protocollo sottoscritto in data 09.07.2020 tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, alla direttiva n. 4 protocollo n. 2713/2020 del 04.12.2020 ed al provvedimento prot.n. 2719/2020 provv. n. 28 in materia di nomine dei referenti presso l'archivio riservato digitale, tutti da intendersi in questa sede integralmente richiamati, con la presente gli Uffici in intestazione intendono illustrare alcuni chiarimenti e concordare talune modalità operative per la migliore attuazione della riforma, attesa l'entrata in vigore integrale della nuova disciplina a far data dal 1 settembre 2020.

2. Udienza stralcio

Come previsto dalle nuove disposizioni, detta udienza - finalizzata alla formale acquisizione al procedimento delle comunicazioni e conversazioni ritenute rilevanti e utilizzabili può aver luogo con tre distinte modalità e in tre connessi momenti procedurali:

a) nel corso delle indagini preliminari, all'esito del deposito da parte del P.M. presso l'Archivio Digitale Intercettazioni (di seguito per brevità A.D.T.), con la procedura prevista **dall'art. 268 commi 4, 5 e 6 c.p.p.** (a meno che il P.M. non chieda e ottenga dal G.I.P. l'autorizzazione a ritardare detto deposito non oltre la chiusura delle indagini preliminari, ipotesi invero piuttosto frequente nella prassi); in tal caso il termine per la difesa (onde chiedere l'acquisizione di altre conversazioni/comunicazioni ovvero l'esclusione di talune di quelle già depositate) è quello stabilito con l'apposito provvedimento del P.M. (prorogabile da parte del G.I.P. a seguito di apposita istanza);

b) all'atto della chiusura delle indagini preliminari e della notifica del relativo avviso,

- con la procedura prevista **dall'art. 415-bis comma 2-bis c.p.p.**; in tal caso il termine per la difesa, per l'esercizio delle facoltà di cui sopra, è quello di venti giorni dalla notifica dell'A.C.I.;

c) successivamente al deposito da parte del P.M. della richiesta di giudizio immediato (c.d. ordinario o custodiale), con la procedura prevista **dall'art. 454 comma 2-bis c.p.p.**; in tal caso il termine per la difesa, per l'esercizio delle facoltà di

cui sopra, è quello di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato ex art. 456 comma 4 c.p.p. (prorogabile per una sola volta e per dieci giorni, per un totale di venticinque giorni, dal G.I.P., su richiesta del difensore).

In proposito è il caso di evidenziare che, stando almeno al dettato testuale delle disposizioni normative, nelle ipotesi sub b) e c) lo svolgimento della c.d. udienza stralcio è soltanto eventuale, e rimesso all'iniziativa delle parti: ben può accadere infatti che la difesa non abbia nulla da obiettare in merito all'elenco delle conversazioni formato dal P.M., ovvero che ne indichi altre e che la relativa istanza venga semplicemente accolta dal P.M..

In effetti, solo in caso di rigetto dell'istanza difensiva da parte del P.M., ovvero ove sorgano "contestazioni" in merito alla rilevanza e/o all'utilizzabilità di talune conversazioni, le due norme di cui agli artt. 415-bis e 454 c.p.p. prevedono che il difensore possa *rivolgersi al G.I.P. formulando "istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6" ossia, per l'appunto, con lo svolgimento della c.d. udienza stralcio.*

Occorre dunque constatare come, nelle suddette ipotesi sub b) e c), il codice non preveda come necessario ed indefettibile il controllo officioso del giudice circa la ritualità delle acquisizioni captative, a differenza di quanto previsto con riguardo al procedimento che - almeno in astratto - dovrebbe costituire il modello "ordinario", secondo quanto stabilito dall'art. 268 comma 6, ove non a caso è previsto testualmente che il giudice *procede "anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza"*.

Ad ogni modo, con riferimento a tutte le tre ipotesi sopra illustrate, si conviene sull'opportunità che, come del resto previsto nelle linee guida citate in premessa, il P.M. provveda a redigere, con il supporto della P.G. che ha condotto le indagini, un autonomo e analitico elenco di tutte le conversazioni e comunicazioni rilevanti (eventualmente integrato da quelle richieste in via aggiuntiva dalla difesa), indicate con i loro estremi (data, n. R.I.T., utenza, partecipanti alla conversazione, etc.) in modo da consentirne un'immediata consultazione.

Va inoltre rilevato che, nel dettato del codice, con riferimento all'ipotesi sub a), non è previsto un preciso termine entro il quale il G.I.P. debba tenere l'udienza stralcio di cui all'art. 268 comma 6; del pari, nelle ipotesi di cui sub b) e c), non è previsto né un termine entro il quale il P.M. debba provvedere sulla richiesta della difesa (di acquisizione di ulteriori conversazioni ritenute rilevanti ovvero di esclusione di talune fra quelle depositate), né un termine entro il quale il G.I.P. debba decidere sulla richiesta della difesa (susseguente ad un rigetto del P.M. ovvero ove sorgano contestazioni) di fissare la c.d. udienza stralcio.

A tal proposito si conviene sull'opportunità che i relativi provvedimenti vengano adottati rispettivamente dal P.M. e dal G.I.P. con la massima celerità - auspicabilmente *ad horas* e comunque entro un massimo di cinque giorni - e che l'udienza stralcio venga fissata e tenuta nel più breve tempo possibile (rispettando l'obbligo di preavviso di almeno 24 ore, di cui al comma 6 dell'art. 268); ciò quantomeno e in particolare nella ipotesi sub c) (decreto di giudizio immediato), essendo del tutto evidente che la decisione circa l'acquisizione o meno di talune conversazioni o comunicazioni possa influenzare sensibilmente le strategie difensive circa la formulazione di richieste di rito alternativo (da depositarsi, com'è noto, a pena di inammissibilità, entro i quindici giorni dall'ultima notificazione del decreto di giudizio immediato).

3. Perizia trascrittiva ed acquisizione dei verbali d'ascolto redatti dalla pg. (c.d. brogliacci)

Com'è noto, il D.Lgs. n. 216 del 29.12.2017, mediante l'introduzione dell'art. 493-bis c.p.p., aveva riservato al momento del giudizio dibattimentale lo svolgimento della perizia avente ad oggetto la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

Il D.L. n. 161 del 30.12.2019 conv. in L. n. 7 del 28.02.2020, modificando tale disciplina, ha abrogato il citato art. 493-bis, ed ha anticipato sensibilmente il relativo momento procedimentale, attraverso la previsione di cui al comma 7 dell'art. 268, ove è testualmente previsto che il giudice svolga tale attività (si noti: anche a prescindere da una richiesta di parte, e dunque anche d'ufficio; nella nuova previsione non figura infatti la dicitura su richiesta delle parti" che compariva nell'abrogato art. 493-bis) *"anche" (ma non solo) nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431"*.

In concreto, è agevole prevedere che le evenienze statisticamente più frequenti saranno a) quella di celebrazione dell'udienza preliminare ovvero b) quella di emissione di decreto di giudizio immediato (in particolare di tipo "custodiale", in presenza cioè di soggetti sottoposti a misura cautelare per quella causa).

Con riferimento all'ipotesi sub a), si conviene sull'opportunità che il G.U.P., nel disporre il rinvio a giudizio (ovviamente nei soli procedimenti in cui vi sia stata l'acquisizione di intercettazioni), provveda ai sensi del citato art. 268 comma 7; pertanto, già in quella stessa udienza in cui decreta il rinvio a giudizio, egli dovrà interpellare le parti e, ove le stesse acconsentano alla integrale utilizzabilità dei verbali d'ascolto redatti dalla p.g. (c.d. brogliacci), ne darà atto nel relativo verbale di formazione del fascicolo per il dibattimento.

Ove invece vi sia un consenso soltanto parziale della difesa - limitato cioè solo ad alcune conversazioni - e/o vi siano contestazioni sul contenuto di talune registrazioni, e comunque nei casi in cui non vi sia alcun consenso della difesa, neppure parziale, il G.U.P. dovrà disporre perizia; in proposito la norma di cui all'art. 268 comma 7 rinvia all'art. 431 c.p.p., che prevede come eventuale lo svolgimento di altra apposita. udienza, da fissarsi entro quindici giorni, ma solo su richiesta di una delle parti.

Pertanto, ove manchi la richiesta in tal senso della difesa, sarà cura del P.M. formulare la relativa istanza; il G.U.P. provvederà pertanto a fissare l'apposita udienza entro quindici giorni, nominando sin da quel momento il perito e disponendone la convocazione a cura della cancelleria; in tale udienza all'uopo fissata, avverrà il conferimento dell'incarico peritale e le parti potranno meglio interloquire sull'eventuale acquisizione, sull'accordo, dei brogliacci di alcune conversazioni, in modo da circoscrivere, se del caso, l'oggetto dell'attività peritale.

All'esito del deposito dell'elaborato, lo stesso verrà allegato al fascicolo per il dibattimento, come previsto espressamente dall'art. 268 comma 7 c.p.p.; il perito dovrà pertanto depositare tale relazione presso l'ufficio G.L.P., se il fascicolo per il dibattimento è ancora ivi giacente, o direttamente presso la competente cancelleria delle sezioni penali, se il fascicolo per il dibattimento è già stato ivi trasmesso, restando poi impregiudicata la facoltà per le parti di sollevare al giudice del dibattimento tutte le relative questioni e di procedere all'eventuale ascolto del perito (cfr. sul punto Cassazione penale, sez. II, 11/12/2017, n. 14948, in CED Cass.

pen. 2018, rv 272644, nonché Cassazione penale, sez. VI, 14/09/2017, n. 55748, in CED Cass. pen. 2018, rv 271742).

La situazione è invece sensibilmente diversa nell'ipotesi sub b) (emissione di decreto di giudizio immediato), in cui solitamente manca un'interlocuzione con le parti, dal momento che, com'è noto, il decreto di giudizio immediato viene emesso fuori udienza, e considerato che l'art. 457 comma 1 c.p.p. prevede testualmente che *"Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con 11 fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio"*

Ai fini che qui interessano, tuttavia, e per assicurare le medesime esigenze di risparmio sull'attività dibattimentale, nulla vieta - giacché anzi il tenore testuale del nuovo art. 268 comma 7 lo consente - che il G.I.P. possa fissare un'apposita udienza in cui conferire l'incarico peritale di trascrizione e/o selezionare, in contraddittorio con le parti, i verbali di trascrizioni sommarie (c.d. brogliacci di ascolto) che possano eventualmente transitare, sull'accordo delle parti, nel fascicolo per il dibattimento.

In tal caso il G.I.P. avrà ovviamente cura di fissare tale apposita udienza camerale esclusivamente dopo l'avvenuto e vano decorso del termine di quindici giorni per formulare richieste di riti alternativi, e una volta che sia certa quindi l'eventualità del passaggio alla fase dibattimentale.

4. Modalità di accesso all'A.D.I.

L'Archivio Digitale di questa Procura è collocato presso i locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario sita in via De Pietro e lì resta custodito il materiale fonico raccolto, garantendone la sua segretezza.

Con protocollo siglato in data 09.7.2020 con la Procura della Repubblica presso il Tribunale è stato espressamente previsto che alla sala ascolto prevista dall'art. 89 bis disp. att. cpp situata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce possano accedere anche i soggetti legittimati in relazione ad intercettazioni che afferiscono a procedimenti penali pendenti presso questo Ufficio e che l'accesso a detta sala avverrà previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, al quale verrà rilasciato un codice identificativo fruibile una volta sola ed elaborato dall'apposito sistema informativo. Il personale adibito al controllo della sala ascolto procederà all'identificazione del soggetto legittimato; l'accesso verrà rilevato dal registro informatico di questa Procura denominato Mod. 37 bis (ovvero il registro di tracciabilità degli accessi previsto dal comma 3 dell'art 89 bis disp att) che attesterà oltre al nominativo di chi ha avuto accesso anche la data, l'ora iniziale e finale e gli atti specificamente consultati.

Ciò premesso al fine dell'esercizio della facoltà di ascolto diretto delle registrazioni e di accesso all'Archivio Digitale Intercettazioni, ex artt. 269 comma 1 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p., si stabilisce che il G.I.P. titolare del fascicolo debba avanzare, anche a mezzo della cancelleria (nelle persone del Funzionario Giudiziario Dott.ssa Rita CAPOTI e dell'Assistente Giudiziario Sig. Antonio PIRO abilitati alla gestione del c.d. cruscotto G.I.P.), la relativa richiesta alla Procura in sede nelle persone del Direttore Amministrativo dott.ssa Concetta MAZZEO o dei funzionari dott.ssa Annamaria ALTIERI e dott.ssa Lucia EVANGELISTA con almeno un giorno di preavviso (tranne che nei casi di straordinaria ed assoluta urgenza).

La richiesta di accesso, da inoltrarsi a mezzo email previo avviso telefonico, potrà essere avanzata dal solo G.I.P. titolare del fascicolo e che abbia già ottenuto la relativa abilitazione sull'Archivio Riservato, e potrà - solo in caso di stretta necessità - essere estesa anche ad uno dei soggetti abilitati alla gestione del c.d. cruscotto GIP.

La Segreteria della Procura ricevuta la richiesta, verificherà che il G.I.P. richiedente disponga delle relative abilitazioni, e comunicherà l'autorizzazione all'accesso a mezzo email (dandone contestuale avviso telefonico) al personale dell'Ufficio G.I.P. a ciò deputato.

L'accesso, nel giorno e nell'ora stabiliti, sarà consentito previa esibizione dei rispettivi tesserini identificativi, secondo le modalità tecniche previste dal sistema informatico per la fruizione.

Nonostante il tenore testuale dell'art. 269 comma 1 ultimo periodo del codice (secondo cui il G.I.P. può accedere all'A.D.I. *"successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto da/l'articolo 454, comma 2-bis"*), si conviene, in base alla complessiva disciplina dello stesso articolo e per ragioni di coerenza logica, sulla possibilità che il G.I.P. possa esercitare la suddetta facoltà di accesso anche nelle more della decisione sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare (in specie ove sorgano dubbi sulla fedeltà e correttezza delle trascrizioni sommarie della p.g. ovvero ove le stesse vengano ritenute insufficienti), e limitatamente alle sole conversazioni o comunicazioni indicate o citate dal P.M. nella relativa richiesta ex art. 291 comma 1 c.p.p.. Dal momento infatti che, in caso di emissione del provvedimento cautelare, l'art. 293 comma 3 c.p.p. prevede espressamente il diritto del difensore ad ottenere la copia fisica delle registrazioni, mediante riversamento su idoneo supporto, appare illogico ritenere che analogo accesso (ai soli fini dell'ascolto diretto dei *files*) non possa essere effettuato preventivamente dal G.I.P. chiamato a decidere sulla domanda cautelare.

S. TIAP/Document@ AR - Disposizioni organizzative

In merito agli adempimenti tecnico-organizzativi per la gestione documentale degli atti e provvedimenti relativi alle intercettazioni, si stabilisce quanto segue.

Il personale designato di riferimento della Procura (dott.sse MAZZEO, EVANGELISTA e ALTIERI), una volta ricevuto dal P.M. titolare del procedimento il relativo provvedimento (decreto di intercettazione disposta in via d'urgenza o richiesta di autorizzazione), previa scansione dello stesso, lo inserirà su TIAP, provvedendo a creare *ex novo* il relativo Archivio Riservato ove si tratti di prima intercettazione in un determinato procedimento.

Per fini di una migliore e più rapida identificazione del sottofascicolo della singola intercettazione, si conviene che in tale fase l'operatore inserirà: il numero di R.I.T. (uno per ogni singolo "bersaglio", come richiesto dall'attuale configurazione tecnica del sistema di gestione documentale in questione); nel campo "Descrizione", la dicitura riguardante il tipo di captazione richiesta o disposta (es. "intercettazione ambientale", "intercettazione telefonica", intercettazione con captatore informatico", "intercettazione telematica", etc.); > nel campo "Note", il nominativo del soggetto intercettato e/o l'utenza telefonica o telematica (ad es. casella email) ovvero l'IMEI del dispositivo sottoposto ad intercettazione con captatore, ovvero altro dato identificativo del "bersaglio" (ad es. la targa di autoveicolo, in caso di intercettazione ambientale).

Lo stesso operatore inserirà altresì su TIAP secondo le direttive del P.M., eventuali altri atti a sostegno della richiesta (ad es. l'informativa di P.G. a corredo della stessa).

Sarà prestata particolare attenzione alla fase della creazione dell'indice degli atti e al c.d. consolidamento, onde assicurare la compiuta visione degli atti al G.I.P..

Una volta completate tali operazioni, e completata dunque la fase dell'inoltro degli atti all'ufficio G.I.P. via TIAP, ne darà immediata comunicazione al personale addetto dell'ufficio G.I.P. (nelle persone del Funzionario Giudiziario Dott.ssa Rita CAPOTI e dell'Assistente Giudiziario Sig. Antonio PIRO) a mezzo posta elettronica ordinaria con richiesta di conferma di lettura, e con contestuale avviso telefonico come di seguito indicato:

Funzionario Giudiziario Rita CAPOTI:

tel. 0832/1819332 mail rita.capoti@giustizia.it

Assistente Giudiziario Antonio PIRO:

tel. 0832/1819312 mail antonio.piro@giustizia.it

L'assistente o cancelliere dell'ufficio G.I.P., in quanto tale abilitato alla gestione del c.d. cruscotto G.I.P., provvederà ad abilitare su TIAP il G.I.P. designato secondo le regole tabellari interne all'ufficio, nonché gli utenti di cancelleria abilitati a gestire o visionare il fascicolo e ne darà immediata comunicazione al magistrato interessato, mediante colloquio diretto se il magistrato è presente in ufficio ovvero mediante avviso telefonico, e in ogni caso mediante inoltro al magistrato (con richiesta di conferma di lettura) della email P.E.O. (posta elettronica ordinaria) ricevuta dalla Procura.

Il G.I.P. una volta redatto e siglato il provvedimento, lo depositerà in formato cartaceo presso la Procura, ove verrà apposto il timbro di depositato, e demanderà alla cancelleria la scansione e l'inserimento dello stesso su TIAP nel faldone RIT di riferimento, selezionando la specifica voce di titolare dai menu a tendina (ad es. "Decreto autorizzativo GIP all'intercettazione", con codice "008'9. Il personale operante darà contestuale immediato avviso al suddetto ufficio di Procura con le medesime modalità prima descritte, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria con richiesta di conferma di lettura, e con contestuale avviso telefonico ai seguenti numeri e indirizzi mail:

Direttore Amministrativo Dott.ssa Concetta MAZZEO

Tel 0832/211222 mail: concetta.mazzeo@giustizia.it

Funzionario Giudiziario Dott.ssa Lucia EVANGELISTA

Tel 0832/211235 mail: lucia.evangelista@giustizia.it

Funzionario Giudiziario Dott.ssa Annamaria ALTIERI

Tel 0832/211230 mail: annamaria.altieri@giustizia.it

Quanto alla conservazione degli originali cartacei dei provvedimenti del G.I.P., si conviene sull'opportunità che gli stessi, a cura del funzionario o cancelliere addetto dell'ufficio G.I.P., dopo l'apposizione del timbro di depositato e ad avvenuto inserimento in TIAP della versione in PDF, vengano immediatamente trasmessi all'ufficio di Procura (con le opportune cautele atte a tutelare il segreto investigativo) e ivi conservati (ai fini del futuro inserimento nel fascicolo cartaceo delle indagini preliminari), onde garantire al meglio le esigenze di segretezza e di ordine documentale nella gestione dei relativi atti.

Il medesimo iter sopra descritto verrà osservato per le proroghe di intercettazioni.

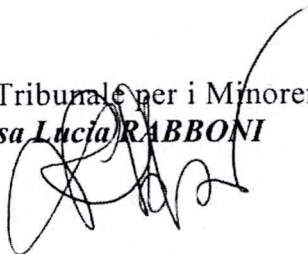
Con particolare riguardo a tale ultima categoria di atti - ma anche con riferimento alle convalide di intercettazioni disposte d'urgenza - si conviene sull'opportunità che le relative richieste pervengano all'ufficio G.I.P. con congruo anticipo ed in tempo utile per provvedere rispetto alla scadenza (e comunque entro le ore 12.00 del venerdì, salvi i casi di urgenza).

In fase transitoria di prima applicazione della riforma, si stabilisce che, per un periodo circoscritto, dalla data di sottoscrizione del presente protocollo al 31.03.2021, parallelamente ai suddetti adempimenti informatici su TIAP, all'ufficio G.I.P. verrà trasmesso anche il sotto fascicolo cartaceo di ciascun singolo R.I.T., che verrà poi restituito all'ufficio di Procura una volta adottato il provvedimento da parte del G.I.P. designato.

Tale regime transitorio di "doppio binario" cesserà a far data dall'01.04.2021, allorquando la trasmissione da parte dell'Ufficio della Procura all'ufficio G.I.P. delle richieste o provvedimenti, e degli atti a corredo, avverrà esclusivamente attraverso la descritta piattaforma di gestione documentale "TIAP-Document@ AR".

Lecce, 11.01.2021.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa Lucia RABBONI



Il Procuratore della Repubblica Minorenni
Dott.ssa Simona FILOZZI

